

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE**  
**ex art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18**

Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2020 telematicamente dalle proprie sedi si sono incontrati:

L'azienda VOLPE SRL rappresentata dal legale rappresentante Germano Riceputi, con il Consulente del Lavoro Rag. Roberto Picci e la Dott.ssa Simona Matera

Filcams CGIL rappresentata da ~~Roberto Picci~~ Emanuele Ferretti  
Fiscat CISL rappresentata da Elena M Vanelli  
Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda VOLPE SRL, con sede legale in Cologno Monzese (MI), Viale Liguria 31 e sedi operative in Tivoli (RM) Via A. Del Re 49 e Mirano (VE) Via Della Vittoria 58, che applica il CCNL Terziario Distribuzione Servizi sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 16 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

**PREMESSO CHE**

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda in data 14/4/2020, ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, con la quale si informava le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19", così come previsto dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato un calo di lavoro e la necessita di ricorrere ad una temporanea riduzione/sospensione delle attività lavorative, indipendente dalla volontà della Società e dei lavoratori.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 1/4/2020 e per la durata massima di n. 9 settimane comunque entro il 31/8/2020, nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva.

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015;
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "emergenza COVID-19 Nazionale";
- c) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al F.I.S. nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015;
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione

delle posizioni fungibili, dal 1/4/2020 e per un massimo di 9 settimane, comunque entro il 31/8/2020, per **n. 16 lavoratori** e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali corrispondenti al 100% delle ore contrattuali per il personale operante presso le unità produttive indicato nell' Allegato 1. Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di esse;

- e) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo Integrazione Salariale, con un preavviso di almeno 48 ore; in caso di ripresa anche parziale e graduale delle attività la Società si impegna a rispettare integralmente le disposizioni previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid 19 e successive disposizioni a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e della clientela.
- f) Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS;
- g) Le Parti convengono che indipendentemente dal numero dei giorni di sospensione all'interno del singolo mese, l'Azienda riconoscerà la maturazione dei ratei di 13° e 14°;
- h) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- i) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto di cui all'art. 14 D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015, così come modificati dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

Per VOLPE SRL



VOLPE S.r.l.  
Via Liguria, 31  
20099 COLOGNO MONZESE (MI)

p. Filcams CGIL



p. Fisascat CISL



p. UILTuCS

